



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

ORDINANZA SINDACALE

N. 8 del 01/07/2025

OGGETTO: *EMISSIONI SONORE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE
ALCOLICHE*

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con comunicazione prot. n. 003247 del 06/06/2025, la Prefettura della BAT ha sollecitato l'adozione, da parte dei Comuni, di provvedimenti volti a uniformare gli orari di interruzione delle emissioni sonore e della somministrazione di bevande alcoliche durante il periodo estivo, nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo ex art. 80 del T.U.L.P.S.;
- tale misura si rende necessaria per contrastare fenomeni collegati alla cosiddetta “mala movida”, che nelle ore notturne determina disagi per i residenti, problematiche di sicurezza urbana, disturbo alla quiete pubblica e potenziali episodi di degrado sociale;

CONSIDERATO CHE:

- l'amministrazione comunale ha il dovere di tutelare la salute pubblica, la quiete e la sicurezza dei cittadini, salvaguardando al contempo la civile convivenza tra le attività economiche e la residenzialità;
- occorre pertanto regolamentare uniformemente gli orari di interruzione di emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche, nonché disciplinare la vendita presso esercizi automatici (store H24);

VISTI:

- l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- l'art. 54 del medesimo decreto, in materia di sicurezza urbana;
- l'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
- la comunicazione della Prefettura di Barletta-Andria-Trani prot. n. 003247 del 06/06/2025;

ORDINA

Art. 1 – Orari per i locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.)

Durante il periodo dal **01/07/2025** al **30/09/2025**:

- da **lunedì** a **giovedì**: interruzione alle ore **24:00** delle emissioni sonore e della somministrazione di bevande alcoliche;
- da **venerdì** a **domenica**, nonché nei giorni festivi e prefestivi: interruzione alle ore **01:30**.

Art. 2 – Orari per gli altri esercizi pubblici

- da **lunedì** a **giovedì**: interruzione alle ore **24:00** delle emissioni sonore e della somministrazione di bevande alcoliche;
- da **venerdì** a **domenica**, nonché nei giorni festivi e prefestivi: interruzione alle ore **01:00**.

Art. 3 – Vendita di bevande alcoliche e bevande in bottiglia di vetro presso gli store H24

È **vietata** la vendita di bevande alcoliche e di bevande in bottiglia di vetro, presso gli esercizi automatici (store H24) a partire **dalle ore 22:00**. Il divieto resta in vigore **fino alle ore 06:00** del giorno successivo.

Art. 4 – Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste:

- dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500;
- nonché, ove ricorrano le condizioni, delle sanzioni previste dal T.U.L.P.S. e dai regolamenti comunali in materia di emissioni acustiche e tutela della quiete pubblica.

Art. 5 – Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano a tutte le attività ricadenti nel territorio comunale che effettuano emissioni sonore e/o somministrazione di bevande alcoliche, siano esse titolari di autorizzazione ex art. 80 T.U.L.P.S. o di altre licenze di pubblico esercizio.

Art. 6 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 01/07/2025 e resterà efficace fino al 30/09/2025, salvo proroga o revoca anticipata per motivi di interesse pubblico.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Barletta-Andria-Trani;
- Comando di Polizia Locale;
- Comando Stazione dei Carabinieri;
- Questura – Commissariato di P.S.;

La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 01/07/2025

IL SINDACO
Dr. Michele LAMACCHIA



MICHELE
LAMACCHIA
01.07.2025
09:16:07
GMT+02:00